

## “Libertà” senza solidarietà.\*

1. La Corte costituzionale con la sent. n. 470 del 19-31 luglio 1989 nell'accogliere in parte la questione di legittimità costituzionale sollevata con quattro ordinanze<sup>1</sup> ha segnato un punto importante a favore dell'obiezione di coscienza, fermandosi tuttavia al tempo stesso di fronte a non indifferenti limiti alle possibilità di godere pienamente questa libertà fondamentale.

Dalla sentenza emerge innanzitutto che fra i giudici *a quo* non era ancora chiaro come l'obiezione di coscienza si inquadra nell'ambito dei doveri stabiliti dalla Costituzione. Infatti in precedenti ordinanze di remissione<sup>2</sup> i giudici militari avevano affermato che gli obiettori di coscienza non sono preposti alla difesa della patria, mentre la Corte costituzionale aveva già stabilito che il servizio civile è riconducibile al comma 1 dell'art. 52 Cost.<sup>3</sup>.

Nonostante ciò in questa occasione tre dei quattro giudici *a quo*<sup>4</sup> affermano che il servizio civile è un modo per soddisfare l'obbligo del servizio militare e la Corte, come pure la dottrina aveva già ampiamente rilevato<sup>5</sup>, ribadisce che viceversa il servizio civile è un limite al servizio militare<sup>6</sup>. Cioè a dire che ambedue questi servizi sono modi per adempiere al “sacro dovere” di difendere la patria stabilito dal comma 1 dell'art. 52 Cost. Perciò questo “sacro dovere” può essere soddisfatto o con il servizio militare, oppure (anche a seguito dei “limiti” di cui al comma 2 dell'art. 52 Cost.) con il servizio civile.

Inoltre, come la Corte fa notare, secondo le ordinanze di remissione e le memorie difensive, la l. 15 dicembre 1972 n. 772 porrebbe “su un piano di pari dignità il servizio militare armato, il servizio militare non armato e il servizio civile”. In proposito non si può evitare di condividere tesi assai diverse<sup>7</sup> e di notare quindi un'altra volta la pochezza di certe strategie difensive<sup>8</sup>. Semmai si può convenire che alcuni dei più gravi difetti della l. n. 772 citata sono stati corretti dalla giurisprudenza.

---

\* Già pubblicato in “Giurisprudenza costituzionale”, 1989, (7), pagg. 2189-2196. Si ringrazia la Direzione della Rivista per l'autorizzazione alla pubblicazione online.

<sup>1</sup> Ordinanza del 20 gennaio 1988 del Tribunale di Cagliari iscritta al n. 190 del registro delle ordinanze del 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 21 del 1988; ordinanza del 30 marzo 1988 del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rimini iscritta al n. 366 del registro delle ordinanze del 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 37 del 1988; ordinanza del 6 ottobre 1988 della Corte d'Appello di Venezia iscritta al n. 776 del registro delle ordinanze del 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 1 del 1989; ordinanza del 24 novembre 1988 del Tribunale di Camerino iscritta al n. 24 del registro delle ordinanze del 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 6 del 1989.

<sup>2</sup> Che dettero origine alla sent. della Corte cost. n. 113 del 1986.

<sup>3</sup> Sent. n. 53 del 1967, come già osservato in R. BELLÌ, *Sulla “smilitarizzazione” degli obiettori di coscienza (a proposito della sent. n. 113 del 1986 della Corte costituzionale)*, in *Arch. pen.*, anno XXVIII, n. 9, apr.-sett. 1986, 301.

<sup>4</sup> Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rimini, Corte d'Appello di Venezia e Tribunale di Camerino

<sup>5</sup> Fra molti: F. P. DATTOLA, *L'obiettare di coscienza: soldato sì, soldato no?*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3027; R. MESSINA, *Anche gli iscritti di leva sono estranei alle forze armate*, in *Foro it.*, 1986, I, 1492; F. C. PALAZZO, *Obiezione di coscienza*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, Giuffrè 1979, 543.

<sup>6</sup> Come la Corte stessa aveva già chiarito nella sent. n. 164 del 1985.

<sup>7</sup> Fra molti: E. BETTINELLI, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza. Prime osservazioni sulla l. 15 dicembre 1972 n. 772*, in *Giur. cost.*, 1972, 2040; E. CUCCODORO, *Parametri costituzionali di equilibrio tra obiezione di coscienza e prestazione del servizio militare in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 1985, 445.

<sup>8</sup> Come già osservato in R. BELLÌ, *Servizi per le libertà: diritto assoluto o interesse diffuso?*, in *questa Rivista*, 1987, parte I, (6), 1630.

2. In primo luogo la Corte osserva che, per stabilire se la questione di legittimità costituzionale sollevata nelle ordinanze di remissione è fondata, il servizio militare non armato e il servizio civile vanno esaminati separatamente in quanto il secondo ha una natura profondamente diversa dal primo<sup>9</sup>.

Nel servizio militare non armato, rileva la Corte, la sola caratteristica che lo distingue dal servizio militare armato è il non uso delle armi, mentre in ambedue vi sono la stessa "ferrea disciplina" e gli stessi "ferrei ordinamenti".

Per cui, una volta stabilito, dalla stessa Corte<sup>10</sup>, che tutti e due questi servizi sono riconducibili al comma 1 dell'art. 52 Cost., dal principio di eguaglianza scaturisce come logica conseguenza che il servizio militare non armato non può avere una durata superiore a quella del servizio militare armato. Va comunque evidenziata la scarsa perspicuità del dispositivo della sentenza in quanto, sia per il servizio militare non armato che per il servizio civile, viene fatto riferimento "alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti", laddove i giovani in questione sono comunque tenuti al servizio di leva e il "sarebbero" avrebbe dovuto essere riferito al servizio militare armato.

Va inoltre osservato che, sia per questo punto che per il successivo riguardante il servizio civile, la Corte, per dichiarare l'incostituzionalità, ha utilizzato il comma 1 dell'art. 3 Cost. senza coinvolgere anche il comma 2 del medesimo articolo<sup>11</sup>.

Nella sentenza viene poi rilevato che nel servizio militare ci sono "ferrea disciplina" e "ferrei ordinamenti", ma a questo proposito la Corte non solleva davanti a sé questione incidentale di costituzionalità<sup>12</sup> in merito alla legittimità o meno della speciale disciplina esistente per il servizio militare, pur essendovi pregiudizialità dato che l'eventuale accoglimento della medesima avrebbe evitato la differenza di durata fra servizio militare non armato e servizio civile che è stata considerata ammissibile nella sentenza in esame. E quindi viene da chiedersi se in ciò si debba ravvisare una smentita di quella dottrina che aveva sollevato il problema<sup>13</sup> e, nel contempo, una conferma dell'altra secondo la quale ai fini del servizio militare sarebbero inevitabili talune limitazioni a certe libertà fondamentali<sup>14</sup>, o se invece ci sia solo il più semplice intento di evitare una questione complessa, magari riproponibile.

Su questo punto va infine osservato che non è il non uso delle armi in sé a rendere eventualmente meno impegnativi i servizi a cui sono tenuti gli obiettori di coscienza, con conseguente confutazione della dottrina contraria<sup>15</sup>.

Per il resto non sembra vi sia nulla di specifico da rilevare sul ragionamento seguito dalla Corte a proposito del servizio militare non armato, se non il fatto di avere un'importanza solo teorica dato che i giovani non paiono interessati a detto modo di difendere la patria<sup>16</sup>.

---

<sup>9</sup> Come rilevato pure nell'ordinanza di remissione del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Rimini nonché dalla distinzione che nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139 troviamo al Titolo II fra Capo I e Capo II.

<sup>10</sup> Sent. n. 164 cit.

<sup>11</sup> Che era stato invocato dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Rimini nella propria ordinanza di remissione.

<sup>12</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam 1976, 1386; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia Costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1977, 92.

<sup>13</sup> Fra l'altro: A. BOLDETTI, G. PAGANETTO, *Norme di principio sulla disciplina militare e libertà costituzionali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1979, 527-30; P. CARETTI, G. MORBIDELLI, *Obbligo di prestare il servizio militare e tutela delle posizioni soggettive*, in *Foro amm.*, 1970, III, 254-6.

<sup>14</sup> P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino 1984, 430-2.

<sup>15</sup> E. BETTINELLI, op. cit., 2937.

<sup>16</sup> A. PUGIOTTO, *L'obiezione di coscienza al servizio militare tra l'immobilismo del legislatore e le accelerazioni della giurisprudenza*, in questa *Rivista* 1985, I, 2019 nota 11.

3. In merito alla questione della durata del servizio civile la Corte fa notare che il punto centrale è verificare se le prestazioni realmente richieste da detto servizio e da quello militare non armato abbiano portata “effettivamente equivalente”. Dalla sentenza in esame sembra infatti di capire che, nell'eventualità in cui, di fronte ad un servizio civile avente durata più lunga di quello militare, si riscontrasse che l'adempimento dei due servizi richiede prestazioni effettivamente equivalenti, allora, in base all'art. 3 Cost., sarebbe agevole pronunciare l'illegittimità di tale diversa durata.

In primo luogo nella sentenza viene ribadito il rifiuto della disciplina militare come una delle caratteristiche fondamentali dell'obiezione di coscienza, che opta per il servizio civile, secondo la notevole innovazione rispetto allo spirito originario della l. n. 772 citata<sup>17</sup> introdotta con la “smilitarizzazione” degli obiettori di coscienza voluta dalla Corte<sup>18</sup>. Per cui, e non è secondario, quel “si accompagna e si sovrappone al rifiuto... della disciplina militare” affermato dalla Corte nella sentenza in esame non fa che rendere certa l'illegittimità costituzionale della disciplina militare tuttora vigente per il servizio civile<sup>19</sup>.

Il secondo problema è che fra il servizio civile e quello militare (non armato) non può esservi comparazione omogenea perché non è stato ancora istituito il Servizio civile nazionale per cui gli obiettori di coscienza vengono distaccati fra un miriade di enti in condizioni d'impiego estremamente diversificate fra loro. Con la precisazione della Corte che l'enorme ritardo<sup>20</sup> del legislatore nell'istituire il Servizio civile nazionale non può essere “impedimento preclusivo” all'emissione del giudizio richiesto, così come quest'ultimo non può essere omesso per via dello “sfascio generale del servizio militare e di quello civile”<sup>21</sup>. E un importante accenno della Corte che pare suonare come critica nei confronti del diffuso utilizzo degli obiettori di coscienza in funzioni proprie dei dipendenti pubblici.

In definitiva, a proposito della durata del servizio civile, il ragionamento della Corte è meno semplice che per il servizio militare non armato: essendo impossibili confronti con il servizio militare, e poiché è doveroso rispettare il disposto del comma 1 dell'art. 3 Cost., si può solo dichiarare che una durata più lunga di 8 mesi è inammissibile, mentre una differenziazione “sostanzialmente contenuta e non irrazionale” nella durata del servizio civile può essere giustificata solo nell'eventualità in cui per lo svolgimento di questo il legislatore valuti necessaria una preparazione più lunga che per il servizio militare.

4. In prima approssimazione si può osservare che, per pronunciarsi sulla durata del servizio militare non armato, alla Corte è sufficiente il comma 1 dell'art. 3 Cost., sicché l'argomento non è stato considerato sotto il profilo del comma 1 dell'art. 21 della medesima. Invece la questione viene esaminata sotto entrambi i profili con riguardo alla durata del servizio civile perché, non essendo possibili confronti omogenei, diviene essenziale perlomeno evitare eccessi. Per esigenze strettamente procedurali, poiché il giudice *a quo* aveva sollevato la questione non rispetto al solo comma 1 dell'art. 21 Cost., ma in relazione a tutto tale articolo, la Corte, anziché rilevare l'errore, ha cercato di utilizzare comunque la speciale tutela che la Costituzione riserva ai diritti di libertà. Tuttavia va notato che l'obiezione di coscienza, in quanto “diritto... ad agire in modo conforme agli imperativi” della propria coscienza<sup>22</sup> solo parzialmente si può ricondurre al “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero” (il quale del resto ha pure una portata più ampia del manifestare ciò che impone la propria coscienza<sup>23</sup>). In realtà si.

<sup>17</sup> E. BETTINELLI, op. cit., 2923.

<sup>18</sup> Sent. n. 113 cit.

<sup>19</sup> Ipotizzata in R. BELLI, *Sulla «smilitarizzazione»*, cit., 307.

<sup>20</sup> Continuato nonostante un sollecito effettuato da stessa Corte con sent. n. 113 cit.

<sup>21</sup> P. BARILE, *La naia degli obiettori*, in *La Repubblica*, 8 aprile 1989, 10.

<sup>22</sup> C. PALAZZO, op. cit., 543.

<sup>23</sup> Si dirà che la Costituzione nella libertà di manifestazione del «proprio» pensiero non vi garantisce ciò che non corrisponde a interiore persuasione, e questo è senz'altro vero. Solo che la manifestazione dell'interiore

tratta di una libertà che ha la sua autonomia concettuale in quanto non comprende solo il “dire”, ma anche, o forse soprattutto, il “fare”, e si può considerare probabilmente la più importante esplicazione del principio personalistico tutelato dall'art. 2 Cost.<sup>24</sup>.

Tornando alla pronunzia della Corte, notiamo che si tratta di una sentenza di illegittimità parziale<sup>25</sup> dato che non viene minimamente intaccato il dovere di “prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile”, bensì il comma 1 dell'art. 5 l. n. 772 citata viene dichiarato illegittimo “nella parte in cui” riguarda gli otto mesi in più. Tuttavia, sia nel dispositivo che nella motivazione, implicitamente vi sono pure aspetti paralegislativi<sup>26</sup> perché viene introdotta una possibile diversificazione (fra servizio militare non armato e servizio civile) prima inesistente e vengono date talune indicazioni al legislatore.

Seguendo certa dottrina<sup>27</sup>, nulla vieterebbe al legislatore di stabilire una durata del servizio civile sostanzialmente più lunga di quello militare dato che il dispositivo della sentenza in esame, per quanto riguarda il servizio civile, si limita a dichiarare l'incostituzionalità degli otto mesi aggiunti al normale periodo di leva. Tanto più che su una durata del servizio civile ragionevolmente più lunga di quello militare sono d'accordo, oltre a dottrina non trascurabile<sup>28</sup>, anche un'ordinanza di remissione e una memoria difensiva.

Tuttavia, in primo luogo, la Corte ritiene giustificabile un servizio civile più lungo di quello militare soltanto per acquisire una formazione più personalizzata che non quella richiesta per il servizio di truppa. Per cui al testo che il legislatore sta preparando<sup>29</sup> nella frase “non inferiore ai dodici mesi, di attività operativa” come minimo andrebbe tolto il “non” dato che il periodo superiore ai dodici mesi dovrebbe servire per della formazione in più, e quindi pure una parte dei dodici mesi dovrebbe essere destinata alla preparazione come avviene per i militari.

A questo va aggiunto che i tre mesi di maggiore durata del servizio civile, che il legislatore sembra orientato a stabilire<sup>30</sup>, non paiono “sostanzialmente contenuti e non irrazionali”, secondo quanto richiesto dalla motivazione della sentenza in esame, ma al contrario sono tanto poco “contenuti” e tanto “irrazionali” da costituire disparità di trattamento e freno al libero esplicarsi della personalità. Anzi, poiché il dispositivo di detta sentenza non dice affatto che una durata del servizio civile più lunga di quello militare è in ogni caso legittima, e tantomeno un'affermazione del genere è rintracciabile nella motivazione, ne consegue che un'eventuale e prevedibile norma, che stabilisse tale ipotetica maggiore durata, sarebbe conforme all'indirizzo stabilito nella sentenza in esame solo nel caso in cui si trattasse di una disposizione particolarmente ben congegnata per lo scopo indicato dalla Corte stessa. Senza contare che altre, e più sostanziali ragioni, fanno ritenere indubbiamente illegittima una durata del servizio civile comunque più lunga di quello militare.

5. In proposito non pare affatto pacifica l'ammissibilità di una durata più lunga del servizio civile per via della maggiore preparazione eventualmente necessaria per gli

---

persuasione non si può considerare necessariamente obbligo morale, mentre nella libertà di coscienza è garantito (sia pure solo in negativo, cioè come assenza di obbligo giuridico di contravvenirvi) proprio l'adempimento di imperativi morali. Tant'è vero che si può manifestare la propria persuasione interiore ai termini del comma 1 dell'art. 21 Cost. per i motivi più diversi, quali, ad esempio, per divertimento, per ragioni magari egoistiche, e così via.

<sup>24</sup> E. BETTINELLI, op. cit., 2928-9.

<sup>25</sup> A. Pizzorusso, *Lezioni di diritto costituzionale*, Roma, Edizioni de «Il foro italiano», 1984, 372.

<sup>26</sup> G. ZAGREBELSKY, op. cit., 157-60. (27) PIZZORUSSO, op. cit., 623.

<sup>27</sup> PIZZORUSSO, op. cit., 623.

<sup>28</sup> E. BETTINELLI, op. cit., 2937-8; F.C. PALAZZO, op. cit., 542 e 547; A. PUGIOTTO, op. cit., 2038-9.

<sup>29</sup> Art. 10 comma 4 del Progetto di legge sull'obiezione di coscienza approvato in sede referente dalla Commissione difesa della Camera dei Deputati il 90 aprile 1989.

<sup>30</sup> *Idem*.

obiettori di coscienza. Al punto da doversi notare subito che la Corte non è certo molto precisa nel confrontare la lunghezza della preparazione necessaria per il servizio militare (armato e non), per cui non può non richiamare l'attenzione un eventuale particolare "fiscalismo" esercitato per quanto riguarda la formazione richiesta per il servizio civile.

Ma se analizziamo la preparazione necessaria a chi fa il servizio militare armato troviamo argomentazioni ben più convincenti. Innanzitutto appare difficilmente sostenibile che, ad esempio, per aiutare un disabile a condurre una vita meno segregata sia necessaria una preparazione significativamente più lunga di quella richiesta per l'uso dei moderni e sofisticati sistemi di difesa. Inoltre il comma 2 dell'art. 1 della l. 11 luglio 1978 n. 382 stabilisce fra i compiti delle forze armate "concorrere ..... al bene della collettività, nazionale nei casi di pubbliche calamità". Per cui viene da chiedersi come sia sostenibile che per lo stesso compito, cioè la protezione civile, chi fa il servizio civile necessiti di una preparazione significativamente più lunga di chi fa il servizio militare<sup>31</sup>. Tanto più considerando che questi ultimi vengono contemporaneamente preparati pure all'uso delle armi, mentre i primi, quando destinati alla protezione civile, non hanno altro di cui occuparsi.

Quindi, poiché è più agevole applicare gli artt. 3 e 21 Cost. quando, come nel caso in esame, si tratta di una stessa prestazione, rimarrebbe la possibilità di correre ai ripari sostenendo che la preparazione più personalizzata per il servizio civile ipotizzata dalla Corte riguarda non la protezione civile, bensì altri servizi più personalizzati che gli obiettori di coscienza possono venir chiamati a prestare. Senonché proprio dalle regole esistenti per il servizio militare armato viene un'argomentazione ancor più decisiva a favore di un'eguale durata fra questo e quello civile.

Il fatto è che i giovani che optano per il servizio militare armato, dopo la visita fisico-psico-attitudinale, indipendentemente dalla loro volontà vengono destinati ai servizi generali, per i quali è sufficiente il normale corso addestramento reclute, oppure a corpi specializzati in cui, oltre a tale preparazione generale e uguale per tutti, il giovane non può sottrarsi ad un'ulteriore preparazione più specialistica. Quindi, all'interno delle forze armate, a tipi di preparazione di ben diversa durata corrisponde che si è obbligati a difendere la patria per un periodo complessivo egualmente lungo per tutti. Evidentemente ai fini dell'eguaglianza conta la lunghezza non dell'attività operativa prestata, bensì del periodo complessivo che il giovane è tenuto a sottrarre alla propria libera disponibilità per dedicarlo alla difesa della patria.

E allora pare illegittimo che questo valga per chi si adegua al servizio militare e non per chi opta per il servizio civile, visto che si tratta di un'opzione finalizzata alla tutela di una libertà inviolabile da esercitarsi in condizioni di piena eguaglianza. Tanto più poi considerando la risoluzione del Parlamento europeo<sup>32</sup>, ben nota alla Corte<sup>33</sup>, secondo la quale la durata del servizio civile "non deve eccedere quella del servizio militare ordinario"<sup>34</sup>.

Dunque viene da pensare che la motivazione addotta dalla Corte per giustificare (e limitare) una durata del servizio civile comunque più lunga di quello militare in realtà non sia altro che una scusa per non incidere su accordi politici già raggiunti<sup>35</sup>. Oppure, come potrebbe essere in questo caso, per evitare problemi assai più complessi; e ciò non significa condividere l'operazione svolta, anche se va notato che in questi ultimi anni il legislatore ha interamente delegato alla Corte la regolamentazione dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Ineluttabile è poi il dissenso sul fatto che nel caso specifico

<sup>31</sup> P. BARILE, *La naia*, cit.

<sup>32</sup> Del 7 febbraio 1983.

<sup>33</sup> R. VENDITTI, *Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 1611 del 1985 relativa alla legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in questa Rivista 1985, (6), I, 1214-5.

<sup>34</sup> In P. BARILE, *La naia*, cit.

<sup>35</sup> Cfr., in proposito, A. Pizzorusso, op. cit., 350.

la Corte abbia indicato al legislatore dei margini difficilmente compatibili con i principi fondamentali della Costituzione.

6. Non pare poi esatto che il Ministero della Difesa abbia discrezionalità amministrativa nel decidere sulla domanda di obiezione di coscienza<sup>36</sup>, mentre è condivisibile che per il Ministero si tratta di un atto vincolato<sup>37</sup>. Per cui da un lato il cosiddetto “riconoscimento automatico” dell'obiezione di coscienza<sup>38</sup> è ormai giustamente inevitabile, ma, dall'altro, nella sentenza in esame resta irrisolto il problema che ne deriva, e cioè quello dei troppi giovani che fanno l'obiezione solo per convenienza.

A prima vista, potrebbe sembrare poi corretta l'opinione di chi sostiene che costringere un obiettore di coscienza a fare cose diverse da quelle da lui desiderate significa svuotare l'obiezione di coscienza<sup>39</sup>. Tuttavia, esaminando attentamente la questione, risulta chiaro che si tratta di una tesi idonea a far degradare molto la portata del principio costituzionale di “solidarietà” per diversi motivi, fra i quali il fatto che gli obiettori non si limitano a proclamare di voler agire secondo coscienza, ma fanno pure domanda per prestare il servizio civile. Cioè non contestano che la loro personalità si sviluppi pienamente ponendosi al servizio di chi ha particolari necessità. E chi sostiene la tesi appena menzionata vorrebbe solo far fare il servizio civile agli obiettori di coscienza come meglio a loro piace, anziché secondo le esigenze di chi deve usufruire. Ma si tratterebbe allora di tutto fuorché di un servizio.

Di conseguenza, la soluzione che sta maturando il legislatore di garantire la libertà di scelta agli obiettori di coscienza compatibilmente con le esigenze di servizio<sup>40</sup> è condivisibile solo nel senso che, una volta esercitato il diritto all'obiezione di coscienza, ed esclusivamente nell'ambito del servizio sostitutivo, talune libertà vengono in subordine rispetto al più che mai inderogabile dovere di solidarietà.

In aggiunta a questo va poi rilevata l'infondatezza della tesi, peraltro troppo diffusa anche fra gli stessi obiettori di coscienza, secondo cui questi giovani sarebbero volontari<sup>41</sup>. Infatti il vigente ordinamento giuridico non riconosce qualsiasi obiezione di coscienza, bensì solo quella dei giovani che optano per il servizio militare non armato o per il servizio civile, e prevede sanzioni per chi, nell'agire in conformità alla propria coscienza, si trova ad ubbidire a valori che fanno ritenere inaccettabili i menzionati servizi.

Al termine di queste puntualizzazioni pare necessario soffermarsi sull'infondatezza della tesi secondo cui impiegare gli obiettori di coscienza in attività di assistenza (a disabili, anziani ecc.) violerebbe il sacro dovere di difesa della patria<sup>42</sup>. Infatti da un lato la Corte costituzionale ha stabilito che la difesa della patria è riconducibile ai “doveri inderogabili di solidarietà” di cui all'art. 2 Cost.<sup>43</sup>, mentre dall'altro difesa della patria significa pure difendere la libertà di tutti i cittadini, e aiutare correttamente ad esempio taluni disabili e anziani vuol dire consentire loro innanzitutto di godere delle libertà garantite come inviolabili della Costituzione. Ma questo è un punto meritevole di ben altra trattazione.

---

<sup>36</sup> F.P. DATTOLA, op. cit., 3026; V. GARINO, *Obiezione di coscienza*, in *N.mo Dig. It.*, Appendice, vol. V, Torino, UTET, 1984, 338 ss., 343.

<sup>37</sup> F.C. PALAZZO, op. cit., 546; A. PUGIOTTO, op. cit., 2039-40; R. VENDITTI, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nella giurisprudenza amministrativa e civile*, in *Giur. it.*, 1984, IV, 343.

<sup>38</sup> Fra gli altri: A. PUGIOTTO, op. cit., 2039-40; P. MORMILE, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nella giurisprudenza amministrativa*, Napoli, Jovene, 1988, 60; Progetto di legge, cit., art. 5.

<sup>39</sup> F.P. DATTOLA, op. cit., 3026-7; F.C. PALAZZO, op. cit., 539; A. PUGIOTTO, op. cit., 2044.

<sup>40</sup> Progetto di legge cit., art. 10 comma 3.

<sup>41</sup> F. DATTOLA, op. cit., 3026.

<sup>42</sup> V. CARINO, op. cit., 346; e pare condivisa anche da P. MORMILE, op. cit., 144-5.

<sup>43</sup> Sent. n. 164 cit.

7. Pare perciò che la Corte sia ricorsa all'espedito della preparazione personalizzata più lunga necessaria per gli obiettori di coscienza perché (onde evitare simulazioni) la loro "smilitarizzazione"<sup>44</sup>, accompagnata dal "riconoscimento automatico" dell'obiezione di coscienza, dev'essere parallela all'istituzione di un servizio civile più intenso di quello attuale<sup>45</sup> (come pure la dottrina vede in alternativa ad una maggiore durata<sup>46</sup>), e non si vuole (o non si sa come) risolvere il problema. Ovvero la Corte si rende conto dell'esattezza dell'affermazione, del giudice *a quo* secondo cui durante il servizio civile c'è "l'obbligo della totale destinazione delle proprie energie lavorative ..... non diversamente da quanto accade per il servizio militare"<sup>47</sup>, come pure della tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui attualmente il contenuto del servizio civile dipende da quanto l'obiettore di coscienza decide di impegnarsi, per cui un'identica durata dei due tipi di servizi finirebbe per favorire la simulazione dell'obiezione di coscienza. Però, anziché affrontare il problema, lo evita con un espedito.

Il che è grave perché significa voler ignorare la realtà per cui lo scarso impegno, sufficiente in molti casi per adempiere alle prestazioni richieste per l'espletamento del servizio civile, è tale da far sì che una durata leggermente più lunga del medesimo non sia idonea ad evitare il ricorso all'obiezione di coscienza per motivi che nulla hanno a che fare con la solidarietà come valore primario. Questo vuol dire infatti rendere la solidarietà derogabile proprio ad opera di quell'organo che dovrebbe essere strenuo difensore di un valore che la Costituzione pone tanto in alto.

Del resto la Corte, rispetto ai giovani che si adeguano al servizio militare armato, ben considera la parificazione, disposta dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1977 n. 1139, per gli obiettori di coscienza che optassero per il servizio militare non armato, ma sorvola sull'equiparazione, disposta dal sovrastante art. 111. n. 772 citata, anche per chi si dedica al servizio civile. Come pure la Corte, se avesse inteso iniziare a percorrere la strada del servizio civile parimenti intenso rispetto a quello militare, laddove nella sentenza lamenta l'impossibilità di comparazioni omogenee, avrebbe potuto benissimo far cenno al fatto che il problema di una diversa valutazione fra servizio militare (non armato) e servizio civile si pone soltanto fino a che non verrà istituito il Servizio civile nazionale perché da tale momento i servizi dovranno essere equivalenti. Al contrario nella sentenza è scritto molto di meno, e cioè che (com'è ovvio) solo se vi sarà equivalenza nei servizi potrà esservi anche pari durata.

Dunque la Corte finisce per acconsentire ad un servizio civile più lungo di quello militare semplicemente per non renderlo altrettanto intenso, come prevede l'art. 11 l. n. 772 citata. La Corte certamente non poteva conciliare i due valori che la Costituzione pone ai vertici dell'ordinamento (e che secondo taluno non sono simmetrici, bensì capaci di non pregiudicarsi a vicenda<sup>48</sup>), e cioè le libertà inviolabili (a tutela del diritto degli obiettori a non subire imposizioni, e che è troppo semplicistico considerare prevalente nella l. n. 772 citata<sup>49</sup>), e la solidarietà. Conciliare questi due valori è infatti compito del Parlamento<sup>50</sup>. Ma comunque, dando evidentemente per scontato che gli obiettori s'impegnino poco, la Corte ha rinunciato a creare le premesse affinché il legislatore vi provveda.

Il problema centrale pare essere l'insostenibilità dell'ipotesi che l'"inderogabili" (con cui l'art. 2 Cost. vincola la "solidarietà") sia tale da limitare il libero sviluppo della persona

<sup>44</sup> A seguito della sent. n. 113 cit.

<sup>45</sup> R. BELLI, *Problemi relativi all'obiezione di coscienza (nota alla sent. n. 164 della Corte costituzionale)*, su *Giur. it.*, 1986, Parte I, sez. I, 161 ss. punto 6.

<sup>46</sup> E. BETTINELLI, op. cit. 2937-8; F.C. PALAZZO, op. cit., 542.

<sup>47</sup> Tribunale di Cagliari cit.

<sup>48</sup> E. BETTINELLI, op. cit., 2930.

<sup>49</sup> V. GARINO, op. cit., 345.

<sup>50</sup> F.C. PALAZZO, op. cit., 543.

umana; tanto più nel caso di giovani che, facendo obiezione di coscienza, si appellano liberamente a superiori valori morali.

A ciò va aggiunto il fatto che nel mondo contemporaneo, pure considerando il giustamente inevitabile “riconoscimento automatico” dell'obiezione di coscienza in atto, senza che vi sia alcuna forma di costrizione finalizzata allo scopo non pare ragionevole attendersi dalla generalità dei giovani chiamati alla leva la “totale destinazione delle proprie energie lavorative” alla solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà.

Con questo non si sostiene certo la rimilitarizzazione degli obiettori di coscienza<sup>51</sup>: semmai favorevole a ciò è proprio chi afferma che i regolamenti degli enti presso cui gli obiettori di coscienza sono distaccati dovrebbero stabilire l'orario di sveglia, dei pasti, della libera uscita ecc.<sup>52</sup> (e perché non anche, si aggiunge, avere celle di rigore per chi rientra in ritardo?). Il problema, purtroppo non solo teorico, è cosa fare nei confronti di quei cosiddetti obiettori di coscienza talmente poco ispirati a valori morali da non essere capaci di uscire dal proprio individualismo, ma sufficientemente abili da evitare i blandi rigori previsti nei loro confronti della normativa vigente.

Quindi, se per l'espletamento del servizio militare è legittimo restringere le libertà fondamentali<sup>53</sup> nella misura in cui ciò è strumentale a tale servizio<sup>54</sup> e indispensabile alla difesa della patria<sup>55</sup>, non si capisce perché una disciplina altrettanto limitata e parimenti finalizzata non dovrebbe esserci pure per chi difende la patria facendo il servizio civile. Cioè a dire che un'eventuale speciale disciplina potrebbe essere ammissibile solo per quanto è strettamente indispensabile ad evitare che l'individualismo faccia svanire la solidarietà.

Questo non vuol poi minimamente sminuire la constatazione che, se è illegittimo il ricorso ad un atto amministrativo per quanto riguarda la disciplina militare, l'art. 9 del Progetto di legge per la tutela dell'obiezione di coscienza risulta; altrettanto viziato nel punto in cui prevede un atto amministrativo analogo per la disciplina nel servizio civile. E con ciò, se è possibile difendere militarmente, e male, la patria di contro voglia perché costretti dai rigori del sistema sanzionatorio, non si vuol affatto sottovalutare quant'è disperante la situazione del terremotato, dell'anziano, del disabile ecc. “aiutati” da obiettori di coscienza che lo facessero di contro voglia solo per evitare sanzioni. Certo è che l'espedito a cui si è fatto ricorso nella sentenza in esame va a scapito sia di chi ha necessità e diritto di essere aiutato (e che, per non soccombere, è costretto a rifarsi a valori diversi da quelli stabiliti dalla Corte), sia dei veri obiettori di coscienza (che potrebbero così trovarsi a dover fare un servizio civile - talvolta estremamente pesante - più lungo del legittimo per via dell'impotenza sociale nei confronti dell'egoismo).

---

<sup>51</sup> P. MORMILE, op. cit., 117.

<sup>52</sup> *Idem*, 141.

<sup>53</sup> P. BARILE, Diritti dell'uomo, cit., 430-2.

<sup>54</sup> A. BOLDETTI, G. PAGANETTO, op. cit., 513.

<sup>55</sup> *Idem*, 520.